



**Al Comitato Avvocati per la Class Action contro Acqualatina**

**Agli Avv. ti**

**Massimo Clemente, *studioclemente@pec.avvomaticassino.it*;**

**Vincenzo Fontanarosa, *avv.vincenzofontanarosa@pec.it***

**Christian Lombardi, *avv.chlombardi@pec.it***

**Patrizia Menanno, *avvpatriziamenanno@pecavvomaticassino.it***

**Orazio Picano, *oraziopicano@pec.avvomaticassino.it***

**Chiara Samperisi, *c.samperisi@arubapec.it***

**Annamaria Zarrelli, *annamaria.zarrelli@pec.it***

In riferimento alla nota inviata da codesto Comitato al Collegio Sindacale della Scrivente Acqualatina S.p.A., nonché propalata ai mezzi di informazione, si rileva la falsità delle informazioni rese.

In particolare, come perfettamente noto al Comitato, il decreto di fissazione di udienza 5919/2018 del 3 luglio 2018 del Tribunale di Roma non ha affatto statuito, nemmeno in via provvisoria, sulla sussistenza di un diritto alla restituzione degli importi versati dagli utenti, in ossequio alle delibere ARERA e dell'EGATO, a titolo di partite pregresse, ma si è limitato ad ammettere, ritenendolo non manifestamente infondato, un giudizio di accertamento non sommario in ordine alle stesse. Specificando, oltretutto, nel contempo, la manifesta infondatezza di uno dei motivi (quello sulla asserita prescrizione del diritto azionato) fatto valere nel giudizio di classe proposto ai sensi dell'art. 140-bis del codice del consumo.

Del pari risulta fuorviante e giuridicamente scorretto presumere che un eventuale accertamento della non doverosità delle partite pregresse "non potrà non riverberarsi su tutte le altre categorie di utenti (come imprenditori, commercianti, artigiani e professionisti) per le quali rimane comunque percorribile, con fondate evidenti prospettive di successo, la strada dell'autonoma impugnazione delle bollette", posti i pacifici limiti soggettivi del giudicato civile.

Ancor più gravi appaiono l'informazione e "l'invito" in esso implicitamente contenuto a categorie di utenti diverse dai consumatori di agire verso la Società. Invito che appare esclusivamente espressivo di un intento emulativo dello stesso Comitato nei confronti della Società (non si capisce il senso...).



Si diffida codesto Comitato e gli Avvocati componenti lo stesso dal reiterare tali condotte, oltretutto deontologicamente censurabili, di falsa e fuorviante informazione alla stampa e agli utenti, significando che, in difetto, la Società procederà alla tutela urgente dei propri diritti patrimoniali e non patrimoniali presso le competenti sedi giudiziarie.

Distinti saluti

Raimondo Luigi Besson

Amministratore Delegato

Michele Lauriola

Presidente

